



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

PIANO DEL VERDE

REGOLAMENTO DEL VERDE

Data: DICEMBRE 2021

Agg.: MAGGIO 2022

ALLEGATO 2

IL PROGETTISTA:

Dottore Agronomo Raimondo Congiu

LA SINDACA:

Dott.ssa Maria Paola Secci

L'ASSESSORA ALL'AMBIENTE E AL VERDE PUBBLICO:

Arch. Roberta Argiolas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Tommaso Boscu


Dottore Agronomo RAIMONDO CONGIU

Studi, consulenze, progettazioni agricole, forestali e ambientali. Parchi e giardini

Località Piscina Matzeu ex SS 131 Km 7.500 - 09028 Sestu (CA)

Tel./Fax 070/5927540 - e-mail: raimondo.congiu@tiscali.it

www.raimondocongiu.it



REGOLAMENTO DEL VERDE

INDICE

TITOLO 1°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1. Ambito di applicazione

Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Viali alberati e verde urbano

Verde di servizio

Alberature monumentali

Verde agricolo

Boschi ed aree naturali

Verde privato

Verde privato ad uso pubblico

2. Normative di riferimento

Riferimenti legislativi nazionali, regionali

3. Indirizzi ed usi del verde

Funzioni del verde

Usi compatibili

Localizzazione delle aree verdi e pianificazione urbanistica

Piano del verde

4. Censimento del patrimonio verde comunale

5. Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi

6. Requisiti generali e distanze di impianto

Distanze minime di impianto

Requisiti minimi da Codice Civile e Codice della strada

Protezione alberi durante lavori edilizi

7. Divieti generali

Abbattimenti e danneggiamenti

Potature fuori stagione

Responsabilità

8. Derghe ed eccezioni

9. Normativa fitosanitaria

Misure preventive

Trattamenti antiparassitari

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Passaporto delle piante

Lotta obbligatoria alle infestanti

TITOLO 2°

NORME SPECIFICHE PER IL VERDE PUBBLICO

10. Costruzione di nuove aree verdi pubbliche

Criteri progettuali

Criteri di scelta delle piante

Distanze minime di impianto

Aree di insidenza delle alberature

Alberature stradali

Tappeti erbosi

Fioriere e vasche

Identità visiva e arredi urbani

Collaudo

Programma di manutenzione

11. Manutenzione delle aree verdi

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

12. Fruizione delle aree verdi pubbliche

13. Alberature monumentali

Individuazione alberi monumentali

Interventi sull'esistente

Sostituzione a seguito di abbattimenti

14. Individuazione e compiti del responsabile per ogni area a verde

15. Parchi e giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale

Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Interventi ammessi

Uso

16. Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Interventi ammessi

Uso

17. Viali alberati ed arredo urbano

Interventi ammessi

18. Verde agricolo

Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali e aree incolte

Sfalcio dei fossi

Salvaguardia di specchi d'acqua

Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Drenaggi sotterranei

19. Boschi ed aree naturali

Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua

Interventi ammessi

Uso

20. Convenzioni con privati per la gestione di aree verdi pubbliche

Obbiettivi

Soggetti ammessi

Requisiti minimi della convenzione

Associazioni di volontariato

Coinvolgimento della comunità

20 a. Orti urbani

Linee guida per la progettazione, l'allestimento e la gestione degli orti urbani e periurbani

Iter per l'assegnazione degli orti urbani

Regolamento di un orto urbano

TITOLO 3°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- 21. Ambito di applicazione**
- 22. Destinatari**
- 23. Accessibilità**
- 24. Interventi vietati**
- 25. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta**
- 26. Riferimenti legislativi**
- 27. Interventi prescritti**
- 28. Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde**
 - Colture
 - Gioco
 - Attività sportiva
 - Spazi per cani
 - Attività ambulanti e di animazione
- 29. L'evento come strumento di conoscenza e diffusione della cultura del verde**

TITOLO 4°

NORME SPECIFICHE PER IL VERDE PRIVATO

- 30. Spazi esterni delle abitazioni**
- 31. Parchi e giardini privati**
- 32. Interventi edilizi in aree verdi esistenti**
- 33. Individuazione delle specie caratteristiche del comune di Sestu**
- 34. Criteri per l'individuazione delle specie di pregio**
- 35. Interventi sulle specie di pregio**
- 36. Obblighi dei proprietari**
 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti
- 37. Abbattimenti e sostituzioni**
- 38. Manutenzioni obbligatorie e contenimento della vegetazione di proprietà private**
- 39. Irrigazione e drenaggio**
- 40. Procedure per il rilascio di autorizzazioni**
- 41. Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione**

TITOLO 5°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- 42. Sanzioni**
- 43. Vigilanza e controlli**
- 44. Norme finanziarie**
- 45. Norme regolamentari in contrasto**
- 46. Verifiche di applicazione e revisioni del presente regolamento**

ALLEGATO 1 - MISURE DI PROTEZIONE DELLE ALBERATURE DURANTE I LAVORI EDILIZI

ALLEGATO 2 - METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DELLE ALBERATURE

ALLEGATO 3 - CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

ALLEGATO 4- SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

ALLEGATO 5- REGOLAMENTO PER L'USO DELLE AREE CANI

TITOLO 1°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali e nelle piantumazioni di aree pubbliche, incluse le aree agricole e le zone boscate oggetto di tutela secondo le indicazioni del Piano del verde e degli strumenti urbanistici vigenti.

Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Sono considerati parchi urbani e giardini di nuova formazione tutte le aree verdi destinate alla fruizione pubblica e non, in cui siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d'uso.

Il Piano del verde provvederà alla redazione di un elenco completo di queste aree, effettuando una classificazione per tipologia.

Alle diverse tipologie di aree verdi corrisponderanno le diverse indicazioni di fruizione e di gestione.

Viali alberati e verde urbano

Sono considerate viali alberati e verde urbano le alberature a corredo di percorsi ciclo-pedonali e strade carrabili, le formazioni vegetali e le aree verdi non fruibili.

Verde di servizio

Il verde di servizio è costituito dalle aree verdi a servizio di attrezzature pubbliche e collettive, la cui fruizione è funzionale alle attività svolte all'interno della struttura. Il Piano del verde potrà prevedere l'apertura alla fruizione pubblica di alcune aree verdi di servizio.

Alberature monumentali

Agli effetti della Legge 10/2013¹ all'articolo 7² per "alberi monumentali" si intendono:

- gli alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero gli alberi secolari tipici, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie,

¹ Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

² Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. La Regione Sardegna ha un elenco ufficiale di alberi di pregio, redatto, ed in continuo aggiornamento, dall'Ente Foreste; pertanto, si invitano gli abitanti a volerne prendere visione per conoscenza.

Verde agricolo

Il verde agricolo è costituito dalle aree utilizzate per la produzione agricola (esclusi allevamenti ed industrie di trasformazione ed i vivai per la produzione di piante ornamentali), compresa la forestazione produttiva, il bosco ceduo e gli orti urbani.

Boschi ed aree naturali

Sono considerati boschi ed aree naturali le zone boscate, secondo le definizioni della legislazione regionale, i biotopi, le aree incolte e le aree sterili, e tutte le aree vincolate ai sensi della Legge 431/1985.

Verde privato

Il verde privato comprende tutte le aree verdi di proprietà privata ad uso privato e non comprese negli elenchi delle categorie sopra citate. Appartengono a questa categoria i giardini e parchi privati, le aree verdi condominiali, e le aree verdi di edifici non aperti al pubblico (industrie, sedi commerciali, ecc.).

Verde privato ad uso pubblico

Il verde privato ad uso pubblico comprende tutte le aree verdi di proprietà privata con uso pubblico e non comprese negli elenchi delle categorie sopra citate. Appartengono a questa categoria le aree verdi di scuole e cliniche private, congregazioni religiose, strutture ricettive, impianti sportivi ed aree ricreative private.

2. Normative di riferimento

Riferimenti legislativi nazionali, regionali

Gli alberi ed i complessi vegetali di importanza storico-documentale sono tutelati dalla Legge 1089/39 e quelli di importanza paesistica sono tutelati dalla Legge 1497/39.

Le formazioni boschive sono regolamentate dalla Legge 3267/23 e dalla legislazione regionale.

Il Codice Civile, agli articoli 892 e seguenti stabilisce le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità ai confini di proprietà: tali articoli si intendono richiamati e confermati nel presente regolamento.

Il Codice della Strada (D.L. n° 285 del 30 aprile 1992 e successive mm. e ii.) ed il relativo regolamento di attuazione stabilisce all'articolo 29 l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi e la vegetazione latitante le strade entro i confini stradali, e la loro responsabilità in caso di danneggiamenti; all'articolo 31 la manutenzione obbligatoria e la responsabilità di danneggiamenti è estesa alle ripe confinanti con sedi stradali.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992), agli articoli 26-27-28 stabilisce le fasce di rispetto per l'impianto di siepi vive e piantagioni rispetto al confine stradale.

Tali articoli, e le ss.mm.ii., si intendono richiamati e confermati nel presente regolamento.

Le Norme Tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche (Legge 339 del 28 giugno 1986) stabiliscono le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità ad elettrodotti.

Il Decreto Presidente della Repubblica n° 735 del 17 luglio 1980 stabilisce le distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità alle ferrovie.

La Legge n° 113 del 29 gennaio 1992 prescrive e finanzia nuovi impianti a verde pubblico per tutti i comuni italiani per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente.

La Legge n° 10 del 2013, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Il DM del 10/03/2020, Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

3. Indirizzi ed usi del verde

Funzioni del verde

Il verde è una componente fondamentale del territorio che assolve a funzioni igienico-sanitarie di riequilibrio bioclimatico, di rigenerazione della qualità dell'aria e del suolo attraverso la fotosintesi e la trasformazione di elementi chimici e sostanza organica, nonché di creazione di ambienti per le attività ricreative all'aria aperta e per l'aggregazione sociale.

Usi compatibili

In tutte le aree verdi sono consentiti solo usi che non compromettano la conservazione della vegetazione esistente. E' da escludersi il transito di mezzi meccanici non di servizio, nonché attività o transiti che danneggino, in maniera anche permanente, la vegetazione.

Il Responsabile del Settore Ambiente può autorizzare utilizzazioni ed usi non compatibili, secondo le indicazioni del comma precedente, se supportate da elaborati tecnici/asseverazione da parte di dottore agronomo o figura equivalente, e accompagnate da opere di ripristino o miglioramento dell'assetto generale della vegetazione.

Localizzazione delle aree verdi e pianificazione urbanistica

La realizzazione di aree verdi e zone piantumate, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che agronomica.

L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto ed elemento di equilibrata alternativa; nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore.

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano dovrà tenersi in massima considerazione la necessità di dotare l'impianto vegetale esistente o di nuovo impianto di tutti quei servizi indispensabili alla sua conservazione e corretto uso. In particolare, la dotazione di parcheggi, l'accessibilità progettata in modo che l'impianto costituisca sempre un percorso pedonale alternativo, illuminazione, dotazione di raccolta rifiuti e di fasce non di sosta per l'accesso di animali domestici.

Piano del verde

Il Piano del verde ha come obiettivo la definizione degli interventi sul verde pubblico per un periodo di tempo minimo di tre anni e massimo di dieci.

Il Piano predispone il sistema del verde pubblico utilizzando il censimento del patrimonio verde comunale, rispondendo alle esigenze e richieste connesse alla fruizione del verde; indica, inoltre, le modalità di gestione del verde pubblico e programma gli interventi con il fine di realizzare le previsioni urbanistiche, con eventuali modifiche ed integrazioni suggerite emerse dal Piano stesso.

4. Censimento del patrimonio verde comunale

Allo scopo di programmare ed effettuare una razionale manutenzione del verde, l'Amministrazione Comunale predispone un censimento, preferibilmente sempre aggiornato o aggiornato ogni anno, del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico esteso alle aree private vincolate a verde e servizi individuate dagli strumenti urbanistici, richiedendo, inoltre, l'apposizione del vincolo ex-Legge 1497/1939 per le piante che dal censimento risulteranno degne di particolare protezione.

Il censimento dovrà essere redatto da professionista abilitato.

Il censimento descrive e cataloga gli elementi vegetali all'interno delle aree verdi secondo le caratteristiche formali, le condizioni vegetazionali e fitosanitarie; a tal scopo prevederà analisi specifiche su alberature campione per l'individuazione di patologie in corso.

5. Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi

La gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata al Settore ambiente e servizi tecnologici dell'Amministrazione Comunale.

La verifica, la vigilanza ed il controllo di progettazione e costruzione del verde di proprietà pubblica sono affidati al Settore Ambiente e servizi tecnologici dell'Amministrazione Comunale.

La verifica della progettazione e della corretta esecuzione delle opere di costruzione del verde di proprietà privata è affidata al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dell'Amministrazione Comunale.

Il Settore Ambiente e servizi tecnologici si avvarrà della collaborazione della Polizia Locale per le attività di controllo.

Le opere indispensabili per una corretta gestione ed uso del patrimonio vegetale comunale devono rientrare in uno specifico capitolo di competenze.

In particolare dovranno prevedersi idonee le operazioni di manutenzione ordinaria, comprendenti le potature di piante arboree ed arbustive, le concimazioni e le irrigazioni, e di manutenzione straordinaria comprendenti la potatura di formazione e di risanamento ed i diradamenti.

6. Requisiti generali e distanze di impianto

Distanze minime di impianto

Nelle aree verdi la distanza fra due alberi dovrà sempre tener conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera estensione.

Per quanto concerne la disposizione lungo gli assi stradali, valgono i seguenti requisiti minimi:

- a) Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre metri 20: distanza minima sulla fila m 10, larghezza minima marciapiede m 7, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 2,50 x 2,50;
- b) Alberi che a pieno sviluppo misureranno fra i 6 ed i 20 metri: distanza minima sulla fila m 6, larghezza marciapiede m 4,50, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 2,00 x 2,00;
- c) Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 6 metri: distanza minima sulla fila m 4, larghezza minima marciapiede m 3,50 con edificio a filo marciapiede e m 2,50 con edificio arretrato, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 1,50 x 1,50, salvo le deroghe di cui all'articolo 10 (alberature stradali);
- d) Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 4 metri: distanza minima sulla fila m 4, larghezza minima marciapiede m 3,50 con edificio a filo marciapiede e m 2,50 con edificio arretrato, posto in un'aiuola con dimensioni minime di m 0,80 x 0,80, salvo le deroghe di cui all'articolo 10 (alberature stradali);
- e) Alberi a chioma piramidale o colonnare: distanza minima sulla fila m 4;
- f) Alberi in parcheggio: distanza minima sulla fila m 5;
- g) Alberi su marciapiede o parcheggio: altezza minima di impalcatura m 2,50.

I progettisti dovranno considerare nella predisposizione dei progetti di nuova costruzione o di sistemazione generale, le potenzialità di sviluppo futuro dell'apparato radicale e della chioma.

Requisiti minimi da Codice Civile e Codice della strada

Nella messa a dimora di alberature e siepi si devono osservare le limitazioni previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada (con relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione) richiamati all'articolo 2 del presente regolamento.

Per pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati e precisamente in quelle strade già alberate in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Protezione alberi durante lavori edili

Durante la realizzazione di lavori edili che comportino la costituzione di un cantiere di lavoro che occupi aree esterne con presenza di verde, dovranno essere osservate le misure di salvaguardia a protezione delle alberature indicate nell'allegato 1.

7. Divieti generali

Abbattimenti e danneggiamenti

E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi, le siepi e gli arbusti nelle aree pubbliche e private.

E' vietato utilizzare aree a bosco od a prato, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere.

E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi altro materiale, nonché l'asporto di terriccio.

E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà pubblica, e tale divieto è da estendersi alle alberature private quando le operazioni comportino il danneggiamento della pianta.

E' vietato depositare o versare sali, acidi o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature ed accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Potature fuori stagione

E' vietato modificare con potature che vadano oltre la rimonda dal secco od interventi fitosanitari (esclusi alberi da frutto e complessi vegetali gestiti con ars topiaria), le strutture degli alberi e delle siepi.

Responsabilità

I danni causati dalla caduta accidentale di alberi e vegetazione sono a carico del proprietario, mentre nel caso di danneggiamento volontario sono a carico del danneggiante.

La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata dai lavori, rimane a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

8. Derghe ed eccezioni

Ai divieti di cui all'articolo 7, saranno ammesse le seguenti eccezioni:

- quando dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
- quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;
- quando il proprietario sia obbligato, in ottemperanza di leggi statali e regionali, a rimuovere od intervenire su alberi, siepi ed arbusti;
- in caso di opere pubbliche, qualora gli interventi sulla vegetazione siano espressamente indicati dal progetto esecutivo, nonché previste, ove possibili, misure di compensazione ambientale;
- in caso di opere edilizie private, qualora gli interventi sulla vegetazione siano espressamente indicati dal progetto esecutivo autorizzato, nonché previste, ove possibili, misure di compensazione ambientale e di riassetto complessivo degli spazi esterni.

Le eccezioni previste dal presente articolo potranno essere ammesse con l'onere a carico del richiedente privato o della Pubblica Amministrazione di reintegrare, a proprie spese, attraverso nuove messe a dimora, il verde sostituito; le reintegrazioni dovranno essere effettuate di norma nella stessa area ed eccezionalmente in altre parti del territorio comunale.

Il proprietario privato, dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria, stabilita dagli uffici comunali, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora, compresa la posa in opera. Tale deposito verrà svincolato previa consegna da parte di tecnico abilitato di relazione tecnica asseverata contenente la dichiarazione di conformità delle opere realizzate con le prescrizioni previste dalla autorizzazione del Responsabile del Settore.

Nel caso degli interventi di cui al punto primo, potranno essere utilizzate le procedure di urgenza.

Nel caso di interventi su aree pubbliche, per la realizzazione degli interventi sarà necessaria una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato che constaterà la congruità degli interventi previsti in deroga alle disposizioni generali con le eccezioni del presente articolo, ed allegherà documentazione fotografica illustrativa.

Nel caso di interventi su aree pubbliche, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 40.

Le disposizioni degli articoli 7 e 8 si applicano anche per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ed in questo caso le richieste di autorizzazione previste all'articolo 37 e gli oneri contenuti nel presente articolo sono a carico delle aziende proprietarie degli impianti o di quelle che li gestiscono.

9. Normativa fitosanitaria

Misure preventive

Per tenere sotto controllo la diffusione di malattie, funghi ed agenti parassiti si consiglia di adottare le seguenti misure preventive:

- Utilizzare specie e cultivars meno sensibili, e, quando possibile, resistenti agli agenti patogeni più temibili;
- Creare condizioni pedoclimatiche sfavorevoli agli attacchi degli agenti patogeni;
- Usare terricci trattati o sterilizzati, soprattutto nel caso di impianto del tappeto erboso;
- Utilizzare materiale vegetale sano;
- Evitare ristagni di acqua nocivi;
- Utilizzare concimazioni equilibrate, soprattutto quelle azotate che dovranno essere a lenta cessione.

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, dopo aver superato la soglia minima di intervento. Tale soglia è definita dal livello di infestazione al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione dei trattamenti dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale di inoculo del patogeno.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Il R.D. 20/05/1926 ed il R.D. 12/02/1938 prescrivono l'obbligatorietà della lotta contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa*). Le prescrizioni dei citati decreti ministeriali si intendono richiamate e confermate.

Il D.M. n° 412 del 03/09/1987 prevede l'obbligatorietà della lotta contro il fungo "*Ceratocystis fimbriata*", agente patogeno del cancro colorato. Le prescrizioni del citato decreto ministeriale si intendono richiamate e confermate.

L'Amministrazione Comunale prescrive inoltre la lotta obbligatoria nei confronti della grafiosi dell'olmo e del lepidottero defogliatore "*Hyphantria cunea*".

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'*Hyphantria* potrà essere agevolmente compiuta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *B.thuringiensis*. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata.

Il Sindaco può, a mezzo di ordinanze apposite, ordinare la lotta obbligatoria contro i seguenti agenti, qualora nel territorio comunale si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti:

- Verticilloso dell'acero provocata da *Verticillium alboatrum*;
- Marciume radicale di varie piante arboree provocato da *Armillaria mellea*;
- Tingide del platano, *Corytucha ciliata*;
- Carie del legno provocata dal fungo *Phomes annosus*;
- Galerucella dell'olmo, *Galerucella Luteola*.
- Punteruolo rosso delle palme, *Rhynchophorus ferrugineus*

Passaporto delle piante

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commercializzato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria come prescritto dalle normative vigenti.

Lotta obbligatoria alle infestanti

La lotta obbligatoria contro le infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate. Il proprietario del terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a rimboschire o risistemare l'area. In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, il Sindaco può emettere un'ordinanza di ripulitura e risistemazione con addebito del costo degli interventi al proprietario.

La lotta obbligatoria contro gli infestanti è prescritta per le seguenti specie vegetali:

- *Ailanthus altissima*

TITOLO 2°

NORME SPECIFICHE PER IL VERDE PUBBLICO

10. Costruzione di nuove aree verdi pubbliche

Criteri progettuali

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Il professionista incaricato della progettazione di nuove aree verdi pubbliche dovrà possedere una adeguata esperienza specifica nel settore, e qualora sia di adeguata importanza è preferibile che il progetto venga redatto da un'equipe di professionisti in cui siano presenti varie competenze professionali tra le

quali quella del dottore agronomo o dottore forestale per lo studio pedoclimatico e la progettazione delle opere a verde e degli impianti connessi.

Criteri di scelta delle piante

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nell'allegato 4 è riportato un elenco di specie consigliate per i diversi ambienti di riferimento.

L'impianto di nuove piante e la potatura di allevamento dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Distanze minime di impianto

Gli alberi isolati o a piccoli gruppi dovranno essere messi a dimora ad una distanza tale fra due alberi che tenga conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi $1/3$ dell'intera estensione. Tale limite è elevato ad $1/2$ di superficie sovrapposta, nel caso di alberature in aree boscate all'interno di parchi e giardini.

Aree di insidenza delle alberature

Per area di insidenza delle alberature si intende la superficie di terreno circoscritta dalla proiezione della chioma.

Le aree di insidenza delle alberature dovrebbero di norma essere a prato od arbusti, evitando ove possibile la realizzazione di superfici pavimentate impermeabili. Per esigenze funzionali, la superficie filtrante di insidenza delle alberature può essere ridotta fino ad un minimo di $1/3$ dell'area definita come sopra.

Alberature stradali

Nella progettazione delle alberature stradali dovranno essere tenute in considerazione le condizioni di ingombro della chioma a maturità raggiunta, con particolare riguardo alla distanza dagli edifici che non potrà essere inferiore a m 3,00. Si dovranno considerare inoltre le posizioni dei punti di illuminazione carrabile e pedonale.

Tutte le alberature stradali dovranno essere provviste di impianto automatico di irrigazione, avere una superficie scoperta aerata minima pari ad $1/10$ dell'area di insidenza dell'albero a maturità raggiunta e prevedere un volume minimo di terriccio per l'impianto di $2,50 \text{ m}^3$. Nel caso di alberatura su marciapiede la superficie scoperta aerata minima può essere ridotta a $1,00 \text{ m} \times 1,00 \text{ m}$ se attorno è prevista una superficie filtrante pari all'area di insidenza dell'albero.

Tappeti erbosi

La scelta delle specie per i tappeti erbosi sarà effettuata in funzione del tipo di utilizzo (calpestabile, sportivo, ornamentale, agricolo, ecc.) e del tipo di gestione (numero di tagli e macchinari impiegati).

Fioriere e vasche

Nelle fioriere e vasche deve essere previsto l'impianto di irrigazione e lo scarico delle acque in eccesso; qualora non fosse possibile realizzare un impianto di irrigazione, le fioriere dovranno essere dotate di vasca di raccolta acqua.

Nelle vasche pensili dovrà essere sempre presente uno strato di drenaggio, con scarico di allontanamento delle acque; se le pareti della vasca appartengono ad un edificio, la vasca dovrà essere impermeabilizzata con guaina antiradice nel caso si utilizzino materiali contenenti resine bituminose.

Identità visiva e Arredi urbani

-Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini delle aree verdi del Comune di Sestu (parchi, giardini, aree verdi, aree gioco, aree cani) è necessario attenersi a una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea sulla base di norme tipologiche di cartellonistica, come qui di seguito specificato:

- struttura in materiale rigido e non deperibile saldamente ancorato al terreno;
- colore di sfondo verde con scritte nere e logo comunale a colori;
- dimensione massima del cartello pubblicitario 90 cm (orizzontale) x 60 cm (verticale);
- spazio personalizzabile con sfondo verde o bianco.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento a tali norme.

-Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dal Comune di Sestu, secondo le linee guida definite di seguito.

- Gli arredi urbani dovranno rispettare i seguenti requisiti: riconoscibilità, funzionalità, durabilità, omogeneità e facilità della pulizia.
- Gli arredi urbani dovranno avere i seguenti requisiti prestazionali: una buona resistenza fisico meccanica, la stabilità del colore, la proprietà di idrorepellenza, la rispondenza alla reazione al fuoco conformemente alla normativa vigente, la reazione al fuoco di classe zero, la resistenza dei manufatti agli agenti atmosferici, la resistenza ai carichi previsti in base all'utilizzo, l'assenza di parti che possano recare danni a persone o cose, la corretta funzionalità delle parti.

- Gli arredi urbani dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, pertanto non devono presentare sporgenze, spigoli vivi o bordi taglienti che possano costituire fonte di rischio.
- Gli arredi urbani dovranno prevedere interventi manutentivi, compresa la sostituzione di uno degli elementi componenti, senza che venga danneggiato alcun tipo di elemento.
- I materiali utilizzati per gli arredi urbani dovranno avere un'ottima resistenza agli urti e all'usura, e dipenderanno dalla zona urbanistica di riferimento. Si prediligono materiali riciclabili.
- In relazione allo stato di fatto delle diverse situazioni riscontrate, si dovrà tenere conto delle diverse tipologie, da sviluppare nel progetto di dettaglio.

Collaudo

Per le nuove aree verdi realizzate da privati e cedute al Comune si dovranno osservare le prescrizioni per le aree verdi pubbliche, e queste prescrizioni dovranno essere verificate dall'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione, prima della presa in carico o consegna dell'area verde.

Programma di manutenzione

Per le nuove aree verdi, contestualmente al progetto esecutivo, dovrà essere predisposto il programma di manutenzione con stima del costo annuo redatto da professionista abilitato (dottore agronomo o dottore forestale); l'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, impegnerà la spesa di manutenzione annua prevista.

11. Manutenzione delle aree verdi

Il Piano del verde indica gli interventi previsti per le alberature, gli arbusti e le superfici erbose, di proprietà comunale, nonché le caratteristiche tecniche e prestazionali degli stessi; sono inoltre da prevedersi esami di controllo e verifica degli impianti a servizio del verde (illuminazione, irrigazione, drenaggio, ecc.).

In particolare si dovranno considerare i seguenti aspetti:

Manutenzione ordinaria:

- Potatura di specie arboree ed arbustive
- Concimazioni
- Taglio dei tappeti erbosi
- Irrigazioni ed annaffiature

Manutenzione straordinaria:

- Potature (di formazione, di riforma e di risanamento)
- Diradamenti
- Abbattimenti
- Grandi trapianti

- Trattamenti fitosanitari.

12. Fruizione delle aree verdi pubbliche

In tutte le aree verdi è consentito l'ingresso al pubblico e la fruizione sarà normata dal regolamento d'uso di cui al titolo 3.

Nei giardini storici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 o Legge 1497/39 sono vietate le attività sportive o di gioco, salvo che questo uso sia storicamente documentato.

L'ingresso di animali sarà consentito solo nei parchi e giardini dotati di appositi spazi per animali.

Il regolamento d'uso avrà come obbiettivo la regolazione della fruizione per la conservazione della vegetazione.

13. Alberature monumentali

Individuazione alberi monumentali

Il Censimento del patrimonio verde comunale individua le alberature di pregio sia pubbliche che private da sottoporre a tutela, secondo l'art.7 della L.14/01/2013 n.10 e il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23/10/2014. Il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici può proporre l'estensione della tutela ad altre alberature non individuate come alberature di pregio ma che ne possiedono i requisiti.

Interventi sull'esistente

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento e sostituzione sono soggetti all'osservanza dell'art. 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23/10/2014 .

Sostituzione a seguito di abbattimenti

La sostituzione a seguito di abbattimento di un albero monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la pianta sia rara all'interno del territorio comunale, il Sindaco può disporre la fornitura e messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari da effettuarsi anche su altre aree pubbliche.

Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.) qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

14. Individuazione e compiti del responsabile per ogni area a verde

Ogni area verde aperta al pubblico possiede un responsabile tecnico.

Per le aree a verde di proprietà comunale, il capo servizio del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici designa il responsabile fra il personale a disposizione del settore.

Per le aree in concessione secondo convenzione, il responsabile è la persona scelta dal concessionario.

Per le aree di pertinenza di servizi pubblici, il responsabile è il servizio stesso.

Il responsabile dell'area verde coordina gli interventi di manutenzione ed uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti riguardanti la conduzione e la sorveglianza delle aree stesse.

15. Parchi e giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale

Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini individuati come di pregio storico, architettonico ed ambientale, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature secondo programma di avvicendamento o pericolo imminente, nonché interventi di risistemazione generale per adeguamento funzionale.

Uso

La fruizione è consentita al pubblico e sono vietate le attività sportive ed il gioco attrezzato dei bambini.

16. Parchi urbani e giardini di nuova formazione

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature, nonché interventi di risistemazione generale per adeguamento funzionale, integrazione della vegetazione o ridisegno complessivo.

Uso

Sono ammessi tutti gli usi previsti dal regolamento d'uso (Titolo 3 del presente regolamento) secondo le modalità dello stesso.

17. Viali alberati ed arredo urbano

Interventi ammessi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, abbattimento e sostituzione delle alberature.

Gli interventi di risistemazione per adeguamento funzionale devono avvenire nel quadro di un intervento complessivo che tenga conto delle condizioni agronomiche delle varie specie.

18. Verde agricolo

Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali e aree incolte

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, secondo le norme antincendio Regionali in vigore.

Sfalcio dei fossi

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi dovranno essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali saranno gestiti dal Comune, quelli delle strade vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua

E' vietato sopprimere o tominare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati; é vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti. In tal caso é obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

Drenaggi sotterranei

Preso atto dei principi espressi nel presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente

produttiva, negli interventi di riqualificazione ambientale devono essere autorizzati, quando necessario, gli impianti di drenaggio sotterranei.

19. Boschi ed aree naturali

Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua

I corpi d'acqua ed i fossati sono oggetto di salvaguardia per la conservazione degli stessi e per la conservazione degli elementi che ne costituiscono l'habitat, vegetazione, regime idrico, fauna, e condizioni bioclimatiche, ecc. Ogni intervento edilizio, di gestione agricola o di fruizione ricreativa che modifichi gli assetti e le condizioni di cui sopra, dovrà essere espressamente autorizzato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, anche in deroga al presente regolamento qualora venga riscontrato un maggiore interesse pubblico o qualora il privato intenda effettuare opere a compensazione dei danni prevedibili.

Interventi ammessi

Il Responsabile del Settore Urbanistica o del Settore Edilizia Privata, autorizza il taglio di alberi all'interno di aree boscate indicando le modalità di esecuzione delle opere, sentito il parere di Uffici ed Enti territorialmente competenti.

Il taglio a raso è vietato, ed è vietato il taglio di una quantità di alberi che superi il 50% degli esemplari presenti sull'area. Sono da osservarsi le "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti previste dal R.D. 3267 del 1923, e le normative tecniche prescritte dalla legislazione regionale.

Sono comunque vietati i tagli e l'asportazione delle specie protette da provvedimenti di Legge o disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Uso

In tutte le aree naturali la percorrenza è limitata ai percorsi esistenti o costruibili secondo criteri di minimo impatto sull'ecosistema. E' vietata la raccolta di fiori e di bacche che sono fondamentali per la riproduzione della vegetazione.

La sosta prolungata è consentita solo in apposite aree attrezzate con pavimentazioni adeguate poste in luoghi che minimizzano l'impatto sugli ecosistemi presenti.

20. Convenzioni con privati per la gestione di aree verdi pubbliche

Obbiettivi

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di programmi per il reperimento di fondi pubblici e privati per la gestione e manutenzione del verde pubblico, può stipulare convenzioni con soggetti privati per sponsorizzare la gestione e manutenzione di aree verdi pubbliche. L'obiettivo è quello di recuperare risorse economiche da reimpiegare nella manutenzione straordinaria di aree verdi degradate od in fase di senescenza.

Soggetti ammessi

Sono ammessi alla stipula delle convenzioni citate al comma precedente le persone fisiche e giuridiche riconosciute dalla legislazione italiana.

Requisiti minimi della convenzione

La sponsorizzazione dovrà riguardare la manutenzione straordinaria o risistemazione generale di un'area a verde nonché la successiva manutenzione per un periodo minimo di **due** anni.

Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato potranno stipulare accordi per effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria completa o parziale, di aree verdi pubbliche per integrare ed ampliare le possibilità di gestione e manutenzione rispetto alle risorse economiche disponibili. L'Amministrazione Comunale può contribuire con fondi propri alle spese di forniture e lavorazioni specialistiche fino ad un massimo del 30% dell'importo totale dei lavori previsti dagli accordi.

Coinvolgimento della comunità

La comunità, facendosi portatrice dei contenuti del Regolamento, è chiamata a salvaguardare il patrimonio verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Il Comune di Sestu promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni o Enti operanti sul territorio) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. La progettazione di aree verdi, come la gestione in concessione delle stesse, e la partecipazione o l'organizzazione di eventi pubblici, diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale, se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

L'Amministrazione Comunale informa e coinvolge la cittadinanza relativamente agli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) mediante comunicati, diffusione dell'informazione attraverso il sito internet, opuscoli illustrativi, ove necessario, e apposita cartellonistica stradale.

20a. Orti urbani

Ai fini del presente Regolamento, per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario.

Linee guida per la progettazione, l'allestimento e la gestione di orti urbani e periurbani

Le Linee Guida di seguito contengono specifiche e consigli inerenti alla disposizione e alla progettazione degli orti e alla scelta di tecniche sostenibili e specie vegetali autoctone.

In generale i contenuti sono i seguenti:

- dare priorità nella scelta delle coltivazioni a quegli ortaggi e frutta caratteristici dell'agricoltura italiana ed in particolare locale;
- predisporre tutte le iniziative atte alla tutela della biodiversità e del paesaggio attraverso la piantumazione di coltivazioni rare, in via d'estinzione e legate al territorio;
- rispettare la stagionalità dei prodotti;
- privilegiare in tutte le attività prodotti non OGM (Organismi Geneticamente Modificati);
- aprire l'esperienza alla didattica, mettendo a punto iniziative con le scuole e con associazioni attive nell'educazione dei giovani;
- non utilizzare fitofarmaci, soprattutto nel caso di orti inseriti in contesto urbano;
- sottoporsi volontariamente a tutti i controlli che gli Enti preposti vorranno disporre;

Iter per l'assegnazione degli orti urbani

L'assegnazione degli orti urbani, che avviene sulla base di una graduatoria, è affidata all'Amministrazione Comunale e avviene attraverso bandi pubblici.

A questo bando possono presentare richiesta i cittadini residenti nella zona, maggiorenni e non assegnatari di altri orti nel territorio del Comune.

Pubblicata la graduatoria, gli orti vengono dati in concessione. La concessione è personale (l'orto non può quindi essere condotto da terzi) e onerosa. E' previsto il pagamento di un canone annuo (variabile da 0,5 €/mq a 1 €/mq) e, a volte, un deposito cauzionale o il pagamento forfettario dei consumi annuali. La durata della concessione varia dai 3 ai 5 anni ed è rinnovabile.

Pensati come strumenti di integrazione sociale, gli orti sono assegnati di preferenza ai pensionati di età superiore ai 60 anni, agli invalidi civili, ai giovani (fra i 18 e i 30 anni), ai portatori di handicap autosufficienti e ai disoccupati, secondo una graduatoria che tiene conto del reddito e della condizione di salute. Il bando può essere esteso alle associazioni (meglio se operanti a favore di categorie sociali svantaggiate o minori) e alle famiglie. Inoltre, la vicinanza all'appezzamento rappresenta spesso un punteggio aggiuntivo.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di individuare la possibilità di realizzare un intervento orticolo in ambito urbano e si rivolge all'Ufficio Tecnico per la progettazione e l'esecuzione del progetto.

L'Ufficio Tecnico si occupa della preliminare analisi del terreno, della fornitura e movimentazione del terreno e della definizione e realizzazione delle parcelle e degli spazi pubblici. Ogni orto è dotato di un allaccio idrico e di un capanno per gli attrezzi. Gli spazi pubblici, invece, sono solitamente attrezzati con barbecue, gazebo, casetta comune e bacheca per le comunicazioni e sono mantenuti dal Comune. Il disegno degli orti non è standardizzato; sono previsti alcuni elementi necessari ma la definizione del progetto e la scelta dei materiali sono di competenza del singolo progettista, che può privilegiare il disegno del paesaggio o gli aspetti di durabilità e gestione.

Regolamento di un orto urbano

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca degli orti ad uso familiare realizzati nel Comune di Sestu.

1 – assegnazione

Disciplina i criteri di assegnazione dei lotti destinati ad orti urbani e la registrazione delle domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari.

2 - aventi diritto

Stabilisce i titolari di diritto all'assegnazione degli orti. Nel caso specifico si tratta di residenti nel Comune di Sestu.

3 - criteri di assegnazione, graduatorie e abbinamenti

L'assegnazione iniziale avviene attraverso il sorteggio degli orti disponibili tra tutte le domande pervenute. La data del sorteggio e della chiusura dei termini per la presentazione delle domande viene indicata in apposito bando, o avviso, da pubblicarsi 30 giorni prima della scadenza. Ci possono essere dei casi in cui ciascun lotto venga assegnato in abbinamento tra due richiedenti, non facenti parte dello stesso nucleo familiare.

4 - durata dell'assegnazione

La durata dell'assegnazione può variare generalmente tra i 3 e i 5 anni. Al termine della scadenza del primo rinnovo, il Dirigente può procedere ulteriormente a rinnovare annualmente il contratto, qualora sussistano i requisiti di abilità fisica, interesse e cura ineccepibile dell'orto da parte del Richiedente. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari.

5 - canone di contribuzione alle spese generali

Il canone di contribuzione forfettario copre i costi ordinari di gestione (cassapanca per il ricovero degli attrezzi, le spese postali e di segreteria, l'acqua per un minimo di tre mezze giornate a settimana, lo

smaltimento di rifiuti non compostabili) e gli interventi di manutenzione straordinaria. La quota annuale è direttamente proporzionale al reddito percepito, e varia tra i 25 € e i 100 € circa all'anno.

6 - obblighi degli assegnatari

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni;
- coltivare essenze ornamentali per una percentuale non inferiore al 10% dello spazio assegnato (fiori, arbusti, rampicanti, ecc.);
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento;
- segnalare al Referente del proprio lotto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per ferie o malattia;
- esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal Servizio di Vigilanza o da altro personale appositamente incaricato.

7 - divieti agli assegnatari

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto, o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
- recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura, e accendere fuochi;
- installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- costruire capanni o simili, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o rampicanti, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari, bordare i vialetti interni all'orto con assi, piastrelle, liste di qualunque genere e materiale;
- allevare animali di qualsiasi tipo e tenere cani all'interno dell'orto (sia di giorno che di notte) e nelle parti comuni;
- accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano.

TITOLO 3°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

21. Ambito di applicazione

Il presente Titolo del regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici;
- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi a corredo di servizi pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Urbanistico affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

22. Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico e quindi: singoli cittadini, Enti pubblici e privati, società, Gruppi ed Associazioni. Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un improprio uso dello stesso.

23. Accessibilità

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello

spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti o associazioni in regime di convenzione con il Comune, é accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

24. Interventi vietati

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, frutti di bosco, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole fiorite;
- d) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- e) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- f) sostare per picnic, salvo che nelle aree attrezzate ove ciò é consentito con segnalazione in loco;
- g) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- h) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- i) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- j) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- l) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- m) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- n) introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati e qualora specificamente ammesso;
- o) nelle acque di laghi, stagni, canali, fontane e zone umide comprese nelle aree verdi sono vietate:
 - la pesca, tranne ove espressamente consentita;
 - la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
 - l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
 - ostruzione e deviazione delle acque;
 - alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
 - l'introduzione di altre specie di animali acquatici;

- p) provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- r) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- s) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i giardini e i percorsi;
- t) l'uso di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
- motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza in servizio;
 - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati al parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
 - i mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area;
- u) l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- v) il calpestamento dei tappeti erbosi con terreno bagnato.

25. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Il rilascio delle autorizzazioni è affidato agli Uffici competenti (Settore Ambiente e servizi Tecnologici).

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;

- d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
 - e) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
 - f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
 - g) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
 - h) l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
 - i) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
 - l) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
 - m) la raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico;
 - n) le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione della competente struttura amministrativa deputata al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni sportive e spettacoli. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione é inoltre subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.
- Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia.

26. Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

27. Interventi prescritti

E' fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone od altri animali; di tenere i cani con la museruola quando appartenenti a razze di grossa mole e potenzialmente aggressive.
- b) di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

28 Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme seguenti, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- a) colture
- b) gioco
- c) attività sportive
- d) spazi per cani
- e) attività ambulanti e di animazione

Colture

Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi é vietato l'accesso.

Gioco

Il gioco dei bimbi fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni é vietato l'accesso ai cani.

Il gioco dei frequentatori che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Attività sportiva

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile dello spazio verde reperire, ove possibile, in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Spazi per cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri

animali. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare immediatamente gli escrementi degli animali loro affidati.

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla vigente normativa.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Attività ambulanti e di animazione

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia e agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

29. L'evento come strumento di conoscenza e diffusione della cultura del verde

Tra le attività promosse dal presente Regolamento, per il coinvolgimento attivo della popolazione di Sestu, l'*evento* viene considerato come una leva di marketing emozionale ed esperienziale che, se coerentemente inserita nel Piano, è finalizzata a generare un orientamento positivo verso una cultura, quella del verde, per mezzo di azioni costruite attraverso contenuti di comunicazione, spettacolo, interazione, contatto e concorso. Il rapporto tra i contenuti esposti nell'evento e l'interesse dei partecipanti deve rappresentare il cuore dell'evento stesso. L'evento, quindi, può essere considerato lo strumento proattivo di marketing più efficace e flessibile per coinvolgere, conquistare, fidelizzare e relazionare con il pubblico di riferimento. Partendo dal presupposto che i beni comuni sono quei beni che, se arricchiti, arricchiscono tutti, e che se impoveriti, impoveriscono tutti, il *concorso* viene visto come l'evento in grado di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il presente Regolamento propone, quindi, nello specifico, una tipologia di concorso, organizzata come illustrato di seguito.

Il "concorso" a tappe nasce dall'idea di aprire gli orti e i giardini delle case private della cittadina alla cittadinanza e si pone come valido strumento finalizzato a favorire la conoscenza e la diffusione della cultura del verde all'interno della realtà locale. Favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini, e la relativa possibilità di aggregazione, consente, in tal modo, anche il recupero della manualità e lo scambio di esperienze nelle attività connesse all'orto e al giardino privato.

La partecipazione al concorso sarà aperta a tutti gli abitanti proprietari di una abitazione dotata di un orto e/o un giardino, che metteranno a disposizione della collettività, attraverso una visita guidata di questi spazi.

Le azioni dell'Amministrazione Comunale, per ogni concorso bandito, saranno quindi organizzate in fasi:

- **Fase 1** Predisposizione del bando di concorso e della scheda di adesione, organizzazione di un incontro per proporre il progetto alla cittadinanza e diffusione attraverso informazione e pubblicità del bando di concorso;
- **Fase 2** Raccolta delle schede di adesione e predisposizione di un itinerario per la messa in rete degli orti e giardini privati da visitare, e scelta della giuria di esperti;
- **Fase 3** Organizzazione dell'evento;
- **Fase 4** Votazioni e premiazione;
- **Fase 5** Organizzazione di un incontro pubblico per esporre alla cittadinanza i risultati conseguiti.

La realizzazione di un concorso a tappe, con queste caratteristiche, consente di creare un progetto di rigenerazione urbana, condivisa attraverso la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e la comunità di riferimento, per la creazione di luoghi dall'identità culturale molto forte.

TITOLO 4°

NORME SPECIFICHE PER IL VERDE PRIVATO

30. Spazi esterni delle abitazioni

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali, produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.U.C.

Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde nel rispetto delle indicazioni previste dal comma precedente.

Nei lotti di nuova edificazione è da prevedersi un minimo di un albero ad alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie del lotto non coperta.

Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, dovranno essere redatti appositi elaborati progettuali dettagliati riguardanti la sistemazione degli spazi esterni (ad integrazione di documentazione riguardante interventi edilizi o a corredo della domanda di autorizzazione); gli elaborati dovranno contenere l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate, i movimenti terra ed essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Il progetto dovrà essere redatto da un professionista abilitato all'esercizio della libera professione e regolarmente iscritto all'albo professionale, ed i lavori dovranno essere sottoposti al controllo di un Direttore dei lavori avente titoli analoghi a quelli previsti per il progettista.

Qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a tutela, dovranno essere espletate tutte le procedure per il rilascio dei previsti nulla-osta prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

31. Parchi e giardini privati

Qualora si provveda ad interventi edilizi e/o di sistemazione a verde riguardanti l'assetto generale di un parco o di un giardino, tali interventi dovranno essere autorizzati.

32. Interventi edilizi in aree verdi esistenti

Sono consentiti interventi edilizi che rimuovano alberature o superfici a verde a titolo provvisorio od a titolo definitivo. Nel caso di rimozione temporanea, al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi rimossi od eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale stabilito nei modi contenuti nell'articolo 8, che verranno restituiti al termine dei lavori.

L'idoneità del ripristino dovrà essere contenuta nella dichiarazione di ultimazione dei lavori prevista per le opere.

33. Individuazione delle specie caratteristiche per il Comune di Sestu

I privati, qualora riscontrassero nelle loro proprietà la presenza di specie caratteristiche, possono segnalarle all'Amministrazione Comunale

Per quanto concerne le altre specie rientranti nell'elenco ufficiale, l'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio deve essere accertata da un tecnico abilitato del settore, che redigerà una scheda progettuale specifica; di seguito, l'Amministrazione Comunale comunicherà ai proprietari la relativa catalogazione, e gli stessi proprietari potranno presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio, e delle specie caratteristiche, ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.

34. Criteri per l'individuazione delle specie di pregio o monumentali

L'Ufficio Tecnico Comunale valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio della cittadina di Sestu, secondo i seguenti criteri:

- dimensione;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;

- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano o periurbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per il paese.

La Commissione per la valutazione dovrà essere composta da almeno 5 soggetti, di cui: 3 facenti parte degli Uffici del Comune di Sestu e 2 appartenenti ad organismi esterni, aventi opportuno titolo o formazione professionale. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.

35. Interventi sulle specie di pregio

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Per gli alberi di pregio di proprietà private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, che si rendessero indispensabili, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dall'Ufficio Tecnico nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa, e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie, qualora lo ritenga opportuno.

Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

La potatura degli alberi deve essere comunque effettuata con tutte le cautele. In caso di violazione degli obblighi, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

36. Obblighi dei proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio, inseriti in un apposito Elenco, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia, protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari e alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgare la conoscenza e il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

- Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dalla Commissione, piante della stessa specie. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, reimpiantando, cioè, un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore dei soggetti rimossi. Il numero e la dimensione dei nuovi soggetti dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sestu.

Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dall'Ufficio Tecnico in luoghi adiacenti. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali e tecniche.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.

37. Abbattimenti e sostituzioni

L'abbattimento e la sostituzione degli alberi che si trovano all'interno di parchi, giardini ed aree verdi di proprietà privata sono soggetti alle limitazioni previste dagli articoli 7 ed 8 del presente regolamento. Gli abbattimenti e sostituzioni in deroga dovranno essere autorizzati dal Servizio Tecnico Comunale.

Gli abbattimenti devono essere effettuati da imprese regolarmente iscritte alle associazioni di categoria e che abitualmente svolgano operazioni nel settore del verde.

38. Manutenzioni obbligatorie e contenimento della vegetazione di proprietà private

E' fatto obbligo ai proprietari di spazi verdi, di effettuare tutte le operazioni di manutenzione di cui all'articolo 41 del presente titolo, necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.

E' facoltà del Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici prescrivere che il proprietario adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione di alberature vincolate ai sensi del presente Regolamento.

Per gli alberi vincolati ai sensi della Legge 1497/1939, l'ente pubblico può concorrere col privato alla cura ed alla manutenzione, qualora il proprietario apra al pubblico la fruizione del parco o giardino per un minimo di tre giorni all'anno.

39. Irrigazione e drenaggio

I giardini, i parchi e le aree verdi potranno essere dotati di impianto di drenaggio delle acque meteoriche, e dovranno essere dotati di impianto di irrigazione.

L'impianto di irrigazione dovrà essere alimentato attraverso fonti, pozzi, pescaggio in corsi d'acqua, recupero di acque meteoriche, Consorzio di Bonifica, e solo nel caso di impossibilità di una delle precedenti fonti di approvvigionamento potrà essere collegato alla rete dell'acquedotto.

L'impianto di drenaggio delle acque meteoriche deve contenere all'interno della proprietà o del lotto lo scorrimento delle acque superficiali, attraverso una rete di elementi di captazione e tubazioni di raccolta e smaltimento. L'impianto dovrà essere dotato di una vasca di raccolta capace di contenere il 50% delle acque meteoriche durante una precipitazione intensa di 30 minuti, od in alternativa fosse di dispersione che disperdano almeno il 30% delle acque meteoriche; nel primo caso, sarà previsto un dispositivo che devii le acque che superino il 50% della portata massima nella vasca di raccolta, la quale scaricherà a precipitazione conclusa.

40. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni previste dal presente titolo e dall'articolo 8, sono di competenza della Commissione Edilizia e del Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, e dovranno essere rilasciate entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali esse si intendono formulate favorevolmente.

Qualora gli interventi richiesti siano conseguenti ad opere oggetto di **permesso di costruire o SCIA**, la richiesta verrà contenuta nella relativa domanda, e, nella procedura di approvazione dovrà essere inserita

l'autorizzazione prevista dal presente titolo e dall'articolo 8 secondo l'attuale regime autorizzatorio del SUAPE.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e dovrà contenere il rilievo dello stato dei luoghi corredata da documentazione fotografica, la sistemazione prevista dal progetto, le prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, le caratteristiche del materiale vegetale impiegato, le misure di sicurezza adottate per scongiurare danni a terzi, al personale impiegato, alla vegetazione ed ai manufatti presenti, e dovranno esservi indicati il nominativo della ditta incaricata dei lavori e del direttore dei lavori (tecnico abilitato). Al termine dei lavori, il direttore dei lavori rilascerà un certificato di ultimazione lavori nel quale verrà riscontrata la corrispondenza dei lavori eseguiti alle indicazioni contenute nell'autorizzazione.

In caso di intervento di urgenza, il tecnico abilitato che riscontra gli estremi di applicazione di tali provvedimenti potrà far eseguire i lavori dandone avviso a mezzo email/PEC al competente settore, facendo seguire la documentazione tecnica dei lavori eseguiti secondo le indicazioni previste per le richieste di autorizzazione per i lavori ordinari.

41. Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione

Per manutenzione ordinaria sono da intendere tutte le operazioni periodiche sottospecificate, necessarie al mantenimento del patrimonio vegetale.

Le opere di manutenzione ordinaria non sono soggette ad autorizzazione.

Potatura di specie arboree ed arbustive

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione, quelle di rimonda, che consistono nella ripulitura da rami secchi e vanno eseguite entro il mese di marzo, o comunque nel periodo di riposo vegetativo.

Per gli arbusti possono essere necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte l'anno.

Concimazioni

Le concimazioni di ogni genere non sono soggette ad autorizzazione tranne il caso che provochino molestie a residenze poste ad una distanza inferiore ai 100 metri.

Sono oggetto di autorizzazione inoltre, le sperimentazioni di nuovi concimi o tecniche di concimazione che possono comportare potenziali pericoli per la salute dei cittadini.

Taglio dei tappeti erbosi

Il taglio dei tappeti erbosi non è soggetto ad autorizzazione, e questo vale anche per gli interventi di arieggiatura, trasemina e rinnovo della coltre erbosa.

Diserbo meccanico e/o manuale (sclerbatura)

Irrigazioni ed innaffiature

Tutte le operazioni di irrigazione ed innaffiatura non sono soggetti ad autorizzazione.

Potatura straordinaria di formazione

Le potature di formazione fino al decimo anno dalla messa a dimora non sono soggette ad autorizzazione.

Potatura straordinaria di riforma

Le potature straordinarie di riforma non sono soggette ad autorizzazione qualora le aree verdi di cui fanno parte non siano individuate come parchi e giardini di interesse storico, architettonico ed ambientale.

Potatura straordinaria di risanamento

Le potature straordinarie di risanamento non sono soggette ad autorizzazione qualora le aree verdi di cui fanno parte non siano individuate come parchi e giardini di interesse storico, architettonico ed ambientale.

Trattamenti fitoiatrici

I trattamenti fitoiatrici non sono soggetti ad autorizzazione; i trattamenti devono essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui al PAN (Piano Agricolo Nazionale) con l'impiego di prodotti autorizzati all'uso in ambito urbano e sulle specie da trattare.

TITOLO 5°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

42. Sanzioni

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, od effettui lavori privi delle necessarie autorizzazioni, è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie sottoelencate, nonché alla perdita dell'eventuale cauzione.

Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento vengono irrogate ai sensi dell'art. 16 della L. del 16 gennaio 2003, n.3:

- il danneggiamento di alberi pubblici è punito con la sanzione da € 250 ad € 2.500 secondo la gravità;
- l'abbattimento o il danneggiamento senza possibilità di recupero per l'albero è punito con la sanzione da €2500 a € 10.000;
- il danneggiamento o la distruzione di aree verdi pubbliche ed arredi è punito con sanzione da € 250 a €5.000 secondo la gravità e l'estensione;
- le altre infrazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni da € 500 a € 5.000 secondo la gravità.

In aggiunta a quanto già contemplato nei singoli articoli può, inoltre, essere prevista la misura di sospensione dei lavori che hanno determinato il danno per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, anche al fine di accertare l'entità del danno medesimo. Il costo della perizia sarà a carico del responsabile del danneggiamento.

Per quanto non previsto dalle sanzioni sopracitate, si procederà per similitudine.

43. Vigilanza e Controlli

La vigilanza e i controlli sono demandati agli organi di competenza del Comune di Sestu e agli Organi di Polizia, Carabinieri ed Ente Foreste, che applicheranno le sanzioni conformi all'art. 42 del presente Regolamento e al Codice Civile o Penale, laddove previsto e/o necessario.

44. Norme finanziarie

Le somme provenienti da sanzioni amministrative previste dal presente regolamento sono da ascrivere in apposita voce di entrata del Bilancio dell'Amministrazione Comunale. A tale voce di entrata corrisponderà

una voce di spesa con cui potranno essere finanziati gli interventi di ripristino da danneggiamento oggetto della sanzione e di altri ripristini per cui non sia stato possibile individuare responsabili o per danneggiamenti alla vegetazione a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi.

45. Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

46. Verifiche di applicazione e revisioni del presente regolamento

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il dirigente preposto al Settore Ambiente e servizi tecnologici, sentiti i responsabili delle aree verdi, gli organi di vigilanza, e le associazioni ambientaliste e di volontariato operanti nel settore, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni da parte di cittadini.

ALLEGATO 1 - MISURE DI PROTEZIONE DELLE ALBERATURE DURANTE I LAVORI EDILIZI

Misure di protezione dagli animali

La messa a dimora di piante arboree ed arbustive deve essere difesa contro i danneggiamenti provenienti dal morso di animali selvatici e domestici, quando gli interventi vengano eseguiti verso l'agro.

A tal fine, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, verrà realizzata una recinzione alla distanza minima di 1 m dalla fila più esterna delle piante, in relazione alle specie animali nocive e recando il minimo disturbo possibile al deflusso delle acque di piena.

Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere recintate con rete di cantiere in materiale plastico o altra recinzione invalicabile alta almeno m 1,50.

Nell'ambito delle suddette superfici, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi, quando ammessi, solo ad una distanza minima di 20 m dalla chioma di alberi e dai cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio escoriazioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati, le aree sperimentali e le fasce boscate ed arbustive nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione in materiale plastico che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno 2,00 m.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei lavori - non sia possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali -cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati all'insù, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che a seguito di lavori di disboscamento siano rimasti isolati od ai margini dei boschi, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, e' necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero, mediante settori di areazione, alternati a settori di terra di coltura, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ad esempio ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno 2,50 m attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori, si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,50 m attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della Direzione dei lavori, la distanza può essere ridotta ad 1,5 m dal tronco con alberi aventi apparato radicale profondo ed a 2 m con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere recise con un taglio netto, e rifilate con utensili affilati e disinfettati (soluzioni con sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio), da spalmare subito con un apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%, secondo indicazioni della D.L. Le radici devono essere difese contro l'essiccazione ed il gelo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa, prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete della futura fossa di cantiere ed una profondità di almeno 0,3 m sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,50 m

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da spalmare subito con un mastice, con aggiunta di fungicida secondo le indicazioni della D.L.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica, a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da compost, sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzioni di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore ad 2,50 m dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore ad 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,50 m attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm, sul quale si devono fissare tavole di legno.

Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa degli alberi nel caso di abbassamento della falda freatica

Nel caso di un abbassamento del livello freatico provocato dai lavori in cantiere, che duri più di tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad esempio asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie di insidenza, estesa 1,5 m attorno alla chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie di insidenza, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progetto o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni dell'albero maturo. Anche per questi lavori, si applicano le disposizioni del precedente punto.

ALLEGATO 2 - METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DELLE ALBERATURE

Metodologie per la stima del valore ornamentale: abbattimenti

Nel caso in cui si debba procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, senza autorizzazione o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.l.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento

V.l. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile

Metodologie per la stima del valore ornamentale: interventi sulla chioma

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

Non si considerano danneggiamenti quelle situazioni provocate dal passaggio di mezzi, qualora la chioma delle alberature stradali sia inferiore a metri 4,00 di altezza.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o.p. = Valore ornamentale precedente all'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologie per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle radici durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. \times P.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

P. = Incidenza percentuale riferita alla superficie dell'area danneggiata rispetto all'area di pertinenza dell'albero.

Metodologie per la stima del valore ornamentale

Il valore ornamentale verrà determinato dalla seguente formula:

$$V.o. = a \times (b + c + d - e)$$

dove:

a = Decima parte del prezzo di vendita al dettaglio

b = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

c = Indice secondo la localizzazione

d = Indice secondo le dimensioni

e = Deprezzamento

Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria od esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria od esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata.

Indice secondo la localizzazione

10 = centro città;

8 = media periferia;

6 = periferia;

4 = parchi esterni;

2 = zone rurali;

Indice secondo le dimensioni

<i>Circonferenza</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonferenza</i>	<i>Indice</i>	<i>Circonferenza</i>	<i>Indice</i>
<i>cm</i>		<i>cm</i>		<i>cm</i>	
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

Indice di deprezzamento

10% = potatura leggera di rami secchi;

30% = potatura forte di branche principali;

50% = dendrochirurgia su cavità;

70% = potatura forte più dendrochirurgia

ALLEGATO 3 - CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente istituto tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto e protezione dell'ambiente urbano.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nel precedente articolo, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, vengono individuate nell'ambito del territorio comunale, apposite aree verdi la cui manutenzione, gestione e cura possano essere affidate, con le modalità contenute negli articoli seguenti, ai soggetti richiedenti.

2. Nell'individuazione di tali aree la Giunta Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione e superficie nonché alla qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.

3. Annualmente, entro il mese di ottobre, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, può apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del precedente comma 1.

4. Con appositi e idonei mezzi di comunicazione, l'Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza il programma di interventi approvato e le condizioni di assegnazione delle aree.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono accedere agli interventi di cui all' articolo 2, i sottoelencati soggetti:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale;
- b) cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- c) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- d) istituti scolastici o singole classi;
- e) singoli cittadini.
- f) imprese operanti nel territorio comunale.

2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta, entro i termini previsti dall'Amministrazione, contenente tutte le informazioni specificate negli avvisi e comunicati emanati ai sensi del precedente art. 2 comma 4.

3. Tali avvisi o comunicati dovranno prevedere almeno che il richiedente specifichi:

- a) tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1;
- b) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del /i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c) proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- d) indicazione dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

Art. 4 OGGETTO DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini, sono finalizzati a creare le condizioni di una reale gestione delle aree verdi all'uopo individuate.

2. A tal fine si possono distinguere, in linea di massima, le seguenti forme gestionali:

- a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata;
- b) riqualificazione, previo accordo con l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione;
- c) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
- d) laboratori di botanica e di giardinaggio;
- e) educazione al corretto uso del verde.

3. L'atto di assegnazione disposto dall'Amministrazione Comunale può concernere una o più delle forme sopra previste.

Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione saranno contenute nella convenzione di cui al successivo articolo.

Art. 5 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire le risorse materiali occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

2. In particolare ai soggetti assegnatari potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:
- a) risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nell'apposita convenzione di cui al successivo art.7;
 - b) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento
4. La Giunta Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, deve valutare se tutte o parte delle risorse materiali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione prevista dall'art.7
5. L'Amministrazione Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO.

1. I soggetti assegnatari debbono procedere, nella realizzazione degli interventi, con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di cui al successivo art.7. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto assegnatario, con apposito atto può essere pronunciata la decadenza della assegnazione.
3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

4. La convenzione di cui all'art.7 può prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Giunta Comunale, con apposito atto, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonchè per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

2. L'istruttoria condotta dagli Uffici competenti dovrà tendere essenzialmente a verificare, dall'esame della documentazione prodotta, ovvero anche mediante contatti diretti con il richiedente, se quest'ultimo abbia requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.

3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sottoelencati titoli di precedenza:

- a) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c);
- b) struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
- c) iscrizione dell'Associazione nell'albo specifico;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
- f) istituti scolastici o singole classi;
- g) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o altri enti.

4. L'istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. La giunta delibera nei successivi 30 giorni.

I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della legge 10.8.1990, n. 241.

5. Gli Uffici competenti dell'istruttoria, entro i 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente, dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta, specificandone le motivazioni.

ART. 8 - DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione di cui al precedente art.7 e non può essere di durata superiore a **due** anni.

2. La Giunta Comunale, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

ART. 9 - CONTROLLI

1. Nella deliberazione di cui al precedente art.7, comma 1, viene individuato l'Ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

2. La convenzione prevede le forme e le cadenze di tali controlli che non potranno comunque avvenire in misura inferiore a tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della convenzione, il responsabile del procedimento procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di gg. 15.

4. Quando per effetto dei controlli svolti venga accertata una delle situazioni di cui al precedente art. 6, il responsabile del procedimento, con adeguata relazione, chiederà alla Giunta Comunale di deliberare uno dei provvedimenti previsti nell'articolo medesimo.

ALLEGATO 4- SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

0.0 Premessa

1.0 Miscugli per tappeti erbosi ornamentali

- 1.1 Adatti in generale per prati residenziali e ornamentali fini
- 1.2 Adatti per zone molto soleggiate
- 1.3 Adatti per zone molto ombreggiate
- 1.4 Adatti per tappeti erbosi rustici e resistenti
- 1.5 Adatti per superfici molto sfruttate
- 1.6 Adatti per prati rustici, soleggiate, calpestabili

2.0 Miscugli adatti per la rigenerazione dei tappeti erbosi

- 2.1 Adatti per impianti sportivi
- 2.2 Adatti per prati calpestabili
- 2.3 Adatti per prati ornamentali

3.0 Elenco generale delle specie consigliate

- 3.1 Specie arboree e palme
- 3.2 Specie arbustive e rampicanti
- 3.3 Specie erbacee
- 3.4 Specie indicate per la costituzione delle alberature stradali

4.0 Elenco delle specie non utilizzabili nelle aree gioco per bambini

0.0 PREMESSA

Le diverse specie arboree, arbustive ed erbacee consigliate sono idonee all'ambiente pedoclimatico di Sestu, pur manifestando differenti esigenze in merito alle caratteristiche del terreno:

- Chimiche: terreni subacidi, alcalini, calcarei, organici, salini, ecc.; ricchi o meno di specifici elementi nutrizionali, di metalli pesanti o altri agenti inquinanti (nei riguardi dei quali i vegetali manifestano differente tolleranza);

- Fisiche: di tessitura o granulometria (terreni argillosi, sabbiosi, ecc.);

- Riguardo alle esigenze idriche (piante igrofite, piante ad habitus xerofilo, ecc.);

- Riguardo alle esigenze di luce (piante sciafile, piante eliofile);

- Riguardo alla resistenza all'azione dei venti dominanti (a Sestu, in particolare, il - Maestrale, da N/O).

Nella scelta delle specie arboree per siti importanti quali parcheggi, alberate su sedi stradali più o meno ampie, così come per la realizzazione di barriere antirumore, verde pensile ed altri interventi specifici, occorrerà che i criteri di scelta vengano motivati con le specifiche caratteristiche della specie considerata in relazione al portamento, alla valenza ornamentale (fogliame, frutti-problematiche legate alla caduta di frutti su auto o pavimenti, corteccia, fioritura -colore, persistenza e profumo dei fiori), alla rapidità di crescita, alla resistenza alle fitopatie di natura parassitaria ed ambientale ma soprattutto alla costituzione e crescita dell'apparato rizogeno sullo specifico substrato, onde scongiurare eventuali futuri problemi ai sottoservizi, alle pavimentazioni ed alle altre strutture.

L'utilizzazione appropriata delle specie vegetali andrà pertanto eseguita dai tecnici abilitati tenendo conto delle condizioni specifiche riscontrate in loco.

TABELLE SULLE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

1.0 MISCUGLI PER TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI

1.1 Adatti in generale per prati residenziali e ornamentali fini

	%
<i>TIPO N° 1</i>	
Festuca rubra comm. "Koket"	20
Lolium perenne "Lisabelle"	20
Lolium perenne "Mondial"	50
Poa pratensis "Geronimo"	5
Poa pratensis "Monopoly"	5

<i>TIPO N°2</i>	
Festuca rubra "Fallax"	35
Festuca rubra "Rubra"	15
Poa pratensis "Baron"	25
Poa pratensis "Enprima"	25

<i>TIPO N° 3</i>	
Festuca rubra	25
Lolium perenne "S.24"	30
Lolium perenne "Weiris"	20
Poa pratensis "Enprima"	15
Poa pratensis "Newport"	10

TIPO N° 4

Agrostis tenuis "Higland"	10
Festuca ovina "Duriuscula"	25
Festuca rubra "Commutata"	30
Festuca rubra trichophylla "Dawson"	20
Lolium perenne "Mondial"	5
Poa pratensis "Geronimo"	10

1.2 Adatti per zone molto soleggiate

	%
Festuca rubra commutata	20
Festuca rubra rubra	10
Festuca rubra trichophylla	10
Lolium perenne "Loretta"	25
Lolium perenne "Mondial"	15
Poa pratensis "Geronimo"	10
Poa pratensis "Julia"	10

1.3 Adatti per zone ombreggiate

	%
Agrostis tenuis	5
Festuca rubra commutata	25
Festuca rubra rubra	25
Lolium perenne "Loretta"	10
Lolium perenne "Mondial"	5
Poa nemoralis	30

1.4 Adatti per tappeti erbosi rustici e resistenti

	%
Festuca rubra commutata "Lifalla"	25
Festuca rubra trichophylla "Estica"	10
Lolium perenne "Loretta"	25
Lolium perenne "Mondial"	15
Poa pratensis "Julia"	15
Poa pratensis "Monopoly"	10

1.5 Adatti per superfici molto sfruttate

	%
<i>TIPO N° 1</i>	
Lolium perenne "Lisabelle"	20
Lolium perenne "Loretta"	30
Poa pratensis "Cynthia"	10
Poa pratensis "Geronimo"	20
Poa pratensis "Julia"	20
<i>TIPO N° 2</i>	
Agrostis tenuis	10
Cynodon dactylon	5
Festuca ovina	40
Festuca rubra	15
Lolium perenne	20
Poa pratensis	10

1.6 Adatti per prati rustici, soleggiati, calpestabili

Stenotaphrum secundatum	100
-------------------------	-----

Cynodon dactylon (Kenia, Uganda, Tifway, Bermudagrass)	100
--	-----

Zoysia japonica	100
-----------------	-----

Paspalum vaginatum	100
--------------------	-----

2.0 MISCUGLI ADATTI PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI

2.1 Adatti per impianti sportivi

	%
Lolium perenne "Loretta"	57
Lolium perenne "Lisabelle"	20
Lolium perenne "Mondial"	20
Poa supina	3

2.2 Adatti per prati calpestabili

	%
Festuca sp.	30
Lolium perenne "Loretta"	50
Poa pratensis	20

2.3 Adatti per prati ornamentali

	%
Lolium perenne “Loretta”	40
Lolium perenne “Lisabelle”	30
Lolium perenne “Mondial”	30

3.0 ELENCO GENERALE DELLE SPECIE

3.1 Specie arboree e palme consigliate

specie

Acacia dealbata	Cydonia japonica	Magnolia grandiflora	Quercus suber*
Acer monspessulanum	Dasyliirion serratifolium	Melaleuca spp.	Rhus typhina
Agave spp.	Dracaena draco	Melia azedarach	Robinia pseudoacacia
Albizia julibrissin	Echinocactus grusonii	Metrosideros excelsus	Sabal spp.
Aloe arborescens	Elaeagnus angustifolia	Morus alba	Salix babylonica
Araucaria araucana	Elaeodendron australe	Morus nigra	Schinus molle
Araucaria excelsa	Eritrina crista galli	Nerium oleander	Sophora japonica
Arecastrum	Euphorbia canariensis	Olea europaea*	Sterculia diversifolia
romanzoffianum	Eucalyptus sp.	Parchinsonia aculeata	Tipuana speciosa
Brahea spp.	Ficus bellengeri	Pawlonia spp.	Tamarix gallica*
Butia capitata	Ficus magnolioides	Phillyrea spp.*	Tamarix pentandra
Cassia spp.	Ficus religiosa	Phoenix canariensis	Thuja occidentalis
Casuarina	Ficus retusa microcarpa	Phoenix dactilifera	Thuja orientalis
cunninghamiana	Ficus rubiginosa	Phoenix reclinata	Trachycarpus excelsa
Catalpa bignonioides	Fraxinus ornus	Phytolacca dioica	Ulmus spp.
Cedrus atlantica	Ginkgo biloba	Pinus canariensis	Washingtonia filifera
Cedrus deodara	Gleditschia triacanthos	Pinus halapensis*	Washingtonia robusta
Celtis australis	Grevillea robusta	Pinus pinaster*	Yucca aloifolia
Ceratonia siliqua*	Hibiscus syriacus	Pinus pinea*	Yucca elephantipes
Cereus peruvianus	Jacaranda mimosaefolia	Pistacia terebinthus*	Yucca gloriosa

<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Juniperus chinensis</i>	<i>Platanus</i> spp.
<i>Chamaecyparis</i> spp.	<i>Juniperus communis</i>	<i>Poinciana gillesii</i>
<i>Chamaerops humilis</i> *	<i>Juniperus oxycedrus</i> *	<i>Populus</i> spp.
<i>Chorisia insignis</i>	<i>Juniperus phoenicea</i> *	<i>Prunus cerasifera</i>
<i>Cinnamomum</i> spp.	<i>Lagerstroemia indica</i>	<i>Punica granatum</i> *
<i>Citrus</i> spp.	<i>Laurus nobilis</i> *	<i>Quercus coccifera</i> *
<i>Cordyline australis</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>	<i>Quercus ilex</i> *
<i>Cotinus coggygria</i>		<i>Quercus pubescens</i> *
<i>Cupressocyparis leilandii</i>		<i>Quercus robur</i>
<i>Cupressus sempervirens</i>		
<i>Cycas revoluta</i>		

* specie particolarmente consigliate per ambiti naturalistici

3.2 Specie arbustive e rampicanti

<i>Actinidia kolomikta</i>	<i>Abelia rupestris</i>	<i>Ampelopsis veitchii tricuspidata</i>
<i>Arbutus unedo</i> *	<i>Asphodelus microcarpus</i> *	<i>Atriplex halimus</i> *
<i>Aucuba crotonifolia</i>	<i>Aucuba japonica</i>	<i>Berberis thunbergii</i>
<i>Bignonia</i> spp.	<i>Bougainvillea</i> sp.	<i>Buddleia davidii</i>
<i>Buxus balearica</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	<i>Caesalpinia gilliesii</i>
<i>Callistemon citrinus</i>	<i>Campsis</i> sp.	<i>Capparis</i> spp.*
<i>Carissa</i> spp.	<i>Ceanothus caeruleus</i>	<i>Chaenomeles japonica</i>
<i>Chimonanthus fragrans</i>	<i>Cistus albidus</i> *	<i>Clerodendron trichotomum</i>
<i>Cortaderia sellowana</i>	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	<i>Cotoneaster salicifolia</i>
<i>Cytisus praecox</i>	<i>Cytisus racemosus</i> *	<i>Datura arborea</i>
<i>Deutzia</i> spp.	<i>Dipladenia splendens</i>	<i>Duranta plumeri</i>
<i>Echium fastuosum</i>	<i>Elaeagnus ebbingei</i>	<i>Erica arborea</i> *
<i>Erica scoparia</i> *	<i>Erycephalus africanus</i>	<i>Escallonia</i> spp.
<i>Euonymus japonica</i>	<i>Euphorbia dendroides</i>	<i>Feijoa sellowana</i>
<i>Ficus repens</i>	<i>Forsythia</i> spp.	<i>Fuchsia magellanica</i>
<i>Genista aetnensis</i> *	<i>Grevillea rosmarinifolia</i>	<i>Grevillea juniperina</i>
<i>Hedera helix</i>	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	<i>Hibiscus syriacus</i>
<i>Hydrangea macrophylla</i>	<i>Jasminum</i> spp.	<i>Lantana camara</i>
<i>Lantana sellowana</i>	<i>Juniperus horizontalis</i>	<i>Leptospermum scoparium</i>
<i>Ligustrum jonandrum</i>	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	<i>Lippia citriodora</i>
<i>Lonicera</i> spp.*	<i>Melaleuca</i> spp.	<i>Metrosideros</i> spp.
<i>Myrtus communis</i> *	<i>Nandina domestica</i>	<i>Nerium oleander</i> *
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	<i>Passiflora coerulea</i>	<i>Phormium tenax</i>
		<i>Photinia Red Robin</i>
<i>Pistacia lentiscus</i> *	<i>Pittosporum tobira</i>	<i>Philadelphus</i> sp.
<i>Polygonum baldschuanicum</i>	<i>Plumbago capensis</i>	<i>Polygala mirtifolia</i>
<i>Raphiolepis indica</i>	<i>Rhamnus alaternus</i> *	<i>Pyracantha</i> sp.
<i>Rosa</i> sp.	<i>Rosmarinus officinalis</i> *	<i>Rhus typhina</i>
<i>Russelia juncea</i>	<i>Salix</i> spp.*	<i>Ruscus aculeatus</i> *
<i>Spiraea x vanhouttei</i>	<i>Strelitzia reginae</i>	<i>Spartium junceum</i> *

Taxus baccata*	Teucrium fruticans	Syringa vulgaris
Viburnum tinus*	Vitex agnus-castus*	Trachelospermum jasm.des
Wisteria chinensis	Strelitzia alba	Weigela spp.
		Loropetalum chinense

* specie particolarmente consigliate per ambiti naturalistici

3.3 Specie erbacee

Anthirrinum sp.	Gazania x hybrida	Salvia officinalis
Acanthus mollis	Geranium spp.	Sedum spp.
Achillea millefolium	Gladiolus spp.	Senecio spp.
Agapanthus spp.	Hebe spp.	Salvia splendens
Ageratum spp.	Helichrysum spp.*	Santolina chamaecyparissus*
Alyssum saxatile	Hemerocallis spp.	Satureja spp.*
Coreopsis spp.	Hypericum spp.	Tagetes spp.
Armeria maritima	Hosta spp.	Thymus spp.*
Artemisia spp.*	Impatiens spp.	Vinca spp.*
Astilbe spp.	Iris spp.	Viola spp.
Aubrietia spp.	Kalanchoe spp.	
Begonia spp.	Lampranthus spp.	
Bellis spp.	Lasiandra spp.	
Calceolaria spp.	Lavandula spp.*	
Calendula officinalis*	Leonotis leonurus	
Canna indica	Liatris spicata	
Chrysanthemum frutescens	Lilium spp.	
Cineraria spp.	Lobelia spp.	
Convallaria japonica	Matthiola incana	
Crocus spp.	Mentha spp.	
Cyclamen spp.*	Mesembryanthemum spp.	
Dianthus spp.	Narcissus spp.*	
Digitalis spp.	Nelumbo spp.	
Dimorphoteca jocundum	Nimphaea spp.	

Euphorbia pulcherrima	Pelargonium spp.
Felicia amelloides	Petunia spp.
Festuca glauca	Phlox subulata
Freesia spp.	Portulaca spp.
Gardenia spp.	Potentilla fruticosa
	Primula spp.

* specie particolarmente consigliate per ambiti naturalistici

3.4 SPECIE INDICATE PER LA COSTITUZIONE DELLE ALBERATURE STRADALI

Albizia julibrissin

Celtis australis

Ceratonia siliqua

Cercis siliquastrum

Ficus retusa microcarpa

Ginkgo biloba, maschile

Jacaranda mimoseaefolia

Lagerstroemia indica

Melia azedarach

Phoenix spp.

Hibiscus syriacus

Ligustrum lucidum

Tilia spp.

Metrosideros excelsus

Photinia fraseri "Red Robin"

Pinus spp.

Platanus spp.

Populus spp.

Prunus cerasifera

Quercus ilex

Sophora japonica

Trachicarpus spp.

Koelreuteria paniculata

Tamarix spp.

Nerium oleander

Washingtonia spp.

Pistacia terebinthus

Aesculus hippocastanum

Citrus aurantium

4.0 SPECIE NON UTILIZZABILI NELLE AREE GIOCO PER BAMBINI

SPECIE	PARTI TOSSICHE	EFFETTI
<i>Convallaria majalis</i>	tutta la pianta	Vomito, dolori addominali, diarrea, alterazioni cardiache con possibile arresto.
<i>Digitalis purpurea</i>	tutta la pianta	Irritazione in bocca, nausea, vomito, dolori addominali, possibile arresto cardiaco.
<i>Euonymus europaea</i>	tutta la pianta, corteccia, frutti	Vomito, diarrea, disturbi circolatori, stordimento sino a svenire.
<i>Hydrangea macrophylla</i>	foglie, germogli	Vertigini, cefalea, nausea, disturbi circolatori, convulsioni, morte.
<i>Ilex aquifolium</i>	bacche	Nausea, vomito, dolori addominali, diarrea.
<i>Laburnum anagyroides</i>	tutta la pianta, semi	Mal di testa, vomito, diarrea.
<i>Nerium oleander</i>	tutta la pianta	Irritazioni alla bocca e stomaco, vomito, dolori addominali, aritmia, diarrea, arresto cardiaco, morte.
<i>Viburnum opulus</i>	bacche	Infiammazioni gastro intestinali.
<i>Hedera helix</i>	tutta la pianta	Salivazione eccessiva, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, coma.
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	bacche e foglie	Irritazione gastroenterica, nausea, dolori addominali, cefalea.
<i>Aesculus hippocastanum</i>	germogli, foglie, castagne	Dolori addominali, vomito, diarrea, stato confusionale, febbre.
<i>Robinia pseudoacacia</i>	semi, foglie, fiori, corteccia fresca, radice	Vomito, sonnolenza, convulsioni, collasso.

<i>Taxus baccata</i>	rami, arillo	Nausea, vomito, convulsioni, collasso, coma, depressione cardiaca e respiratoria.
<i>Thuja occidentalis</i>	germogli, frutti	Dermatite, disturbi gastrointestinali, danni ai reni e al fegato.
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	tutta la pianta	Irritante per cute, mucosa della bocca e apparato digerente.

ALLEGATO 5- REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE SGAMBATURA CANI

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art.2 – Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 - Apertura dell'area

Art. 7 - Attività di vigilanza

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta fruizione dell'area di sgambatura per cani in condizioni di sicurezza per gli animali e le persone che li accompagnano.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata, attrezzata di servizi (cestini per la raccolta delle deiezioni, dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni, eventuale fontanella per l'abbeveraggio dei cani)) e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori e nel rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento.

2. Accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo conduce uno o più cani nell'area di sgambatura e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente all'area di sgambatura per cani e ai fruitori della medesima.

2. In ingresso ed in uscita da tale area, come per le restanti aree pubbliche, è vietato lasciare liberi i cani come previsto dall'ordinanza ministeriale Ministero delle Politiche Sociali n° 3/3/2009 art. 1 comma 3 lett. A) pubblicata in G.U. n° 68 del 23/03/2009.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai cani ed ai loro accompagnatori purché di età superiore ai 16 anni o in compresenza di un adulto nel caso in cui il conduttore abbia un'età inferiore ai 16 anni.

2. Gli accompagnatori devono entrare e uscire dall'area con il cane al guinzaglio.

3. I cani devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe canina regionale (dotati di microchip o tatuaggio).

4. Il cane di indole docile e pacifica può essere lasciato libero all'interno dell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il vigile e costante controllo del suo accompagnatore.

5. Il cane di indole aggressiva può utilizzare l'area in orari di scarsa affluenza e comunque in presenza di altri cani deve obbligatoriamente indossare la museruola

6 Qualora il cane arrechi disturbo l'accompagnatore è obbligato a condurlo fuori dall'area.

7. Gli accompagnatori che accedono all'area devono portare con sè una museruola e devono trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli utenti presenti nell'area (accompagnatori e cani).
8. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività di addestramento cani.
9. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area nonché ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
10. E' vietato introdurre giocattoli di qualsiasi genere.
11. È vietato l'accesso all'area ai cani femmina nel periodo dell'estro.
12. È vietato introdurre nell'area cani con patologie contagiose in atto o convalescenti o infestati da parassiti.
13. Agli accompagnatori dei cani è fatto obbligo di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni che dovranno essere depositate negli appositi contenitori presenti nell'area.
14. I fruitori dell'area hanno l'obbligo di mantenere la stessa pulita da qualsiasi tipo di rifiuto.
15. In caso di manomissioni, guasti o pericoli i fruitori dell'area sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
16. È vietato introdurre nell'area mezzi motorizzati e biciclette e svolgere qualsiasi attività in contrasto con le finalità dell'area sgambatura.
17. Gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà, sia periodicamente che ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alla pulizia dell'area, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione e disinfezione, fatta salva la disponibilità economica. Nel caso in cui l'area dovesse perdere gli standard minimi di igiene e sicurezza, l'Amministrazione può predisporre la chiusura sino al ripristino dei predetti requisiti.
2. Viene demandata alla Giunta Municipale la possibilità di concedere in gestione l'area in oggetto sgravando l'Ente da tale onere.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. L'area di sgambatura per cani è aperta tutti i giorni 24 ore su 24, salvo chiusure temporanee per interventi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione.
2. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere temporaneamente l'area di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi di ordine igienico-sanitario, di incolumità, nonché per motivi di pubblico interesse in generale.

Art. 7 - Attività di vigilanza

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo corretto dell'area e sull'osservanza del presente regolamento viene svolta dal servizio di Polizia Locale e da eventuali Guardie Zoofile Regionali. Inoltre il Servizio Veterinario dell' A.T.S. potrà svolgere funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori azioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) ad euro 500,00 (cinquecento).

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.